



*Provincia di Pesaro e Urbino*

Pesaro, lunedì 25 marzo 2013

## **CONFERENZA PROVINCIALE DELLE AUTONOMIE LOCALI**

**LR n. 44/12 del 21/12/12** "Individuazione del limite demografico minimo delle Unioni dei Comuni e modifica della LR 1 luglio 2008 *Norme in materia di Comunità Montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali*"

### **La Conferenza provinciale delle Autonomie Locali**

#### **PREMESSO**

che la Provincia di Pesaro e Urbino, con Delibera del CP n. 65 del 29/07/2011 ha approvato le Linee di Indirizzo del Piano Strategico "Provincia 2020, progetti per una comunità più felice";

che il Piano Strategico ha tra gli obiettivi principali quello di orientare la pianificazione territoriale e sostenere la programmazione strategica dei Comuni;

che, in particolare come previsto nelle Linee di indirizzo del Piano Strategico (parte 4, par. 4.4), ulteriore obiettivo del Piano Strategico "è quello di sostenere i comuni che, tra crisi economica e riduzione drastica delle risorse, sono indeboliti nella loro capacità di esprimere una visione strategica";

che già nelle Linee di indirizzo del Piano Strategico (parte 4, par. 4.4) la Provincia di Pesaro e Urbino propone di individuare bacini omogenei per la programmazione e copianificazione urbanistica;

che la Giunta Regionale delle Marche, con la LR n.18 del 01/07/08 - CAPO II – Artt. 20-22, ha previsto le modalità per l'esercizio associato di funzioni e servizi;

#### **PRESO ATTO**

che la stessa Giunta Regionale, con la LR n. 44/12 del 21/12/12, ha modificato la precedente LR n.18 del 01/07/08;

che all'art. 1 della LR n. 44/12 si precisa che

"Il limite demografico minimo delle unioni dei comuni di cui all'articolo 14, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è fissato in 5.000 abitanti";

che all'Art. 2, in sostituzione dell'art. 22 della LR 18/08, si stabilisce che

“1. La Giunta regionale, su proposta delle Conferenze provinciali delle autonomie, presenta all’Assemblea legislativa regionale il programma di riordino territoriale. Il programma è approvato dall’Assemblea legislativa regionale previo parere del Consiglio delle autonomie locali.

2. Il programma di riordino territoriale è aggiornato con le modalità di cui al comma 1, sulla base delle proposte formulate dai Comuni interessati.

3. Il programma di riordino territoriale, in particolare, contiene:

a) l’individuazione della dimensione territoriale ottimale ed omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei Comuni, delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 14, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) la determinazione delle priorità di finanziamento.”;

che in base all’art. 3 della sopra esposta legge, la Regione Marche ha previsto che “Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le Conferenze provinciali delle autonomie presentano il programma di riordino territoriale di cui all’articolo 22 della LR 18/2008, così come modificato dall’articolo 2 della presente legge” ;

#### SOTTOLINEATO

che la Conferenza provinciale delle Autonomie Locali si è riunita una prima volta sull’argomento venerdì 8 febbraio 2013, per ed un approfondimento della materia e un confronto sulle questioni istituzionali e politiche;

che già dalla prima seduta è emersa da parte dei componenti della Conferenza provinciale delle Autonomie Locali la forte volontà di esercitare con la proposta di programma di riordino territoriale un ruolo attivo per l’autoriforma del sistema della P.A. locale in modo da renderlo compatibile con i mutati scenari della crisi finanziaria in atto, che impongono una riduzione della spesa pubblica frammentata ed un’ottimizzazione delle risorse;

#### RILEVATO

che in sede di discussione è emersa la proposta di considerare la suddivisione del territorio provinciale in bacini omogenei corrispondenti agli attuali Ambiti Territoriali Sociali (istituiti con deliberazione di Giunta Regionale n. 337/2001, successivamente modificata con delibera n. 592, così come previsto dal Piano regionale per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, ai sensi della Legge n. 328/2000), come da ALLEGATO;

#### CONSTATATO

che, al fine di fornire alla Regione Marche una proposta di riordino e indirizzi, la Conferenza provinciale delle Autonomie Locali si è riunita in seconda seduta il giorno 25 marzo 2013;

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

LA CONFERENZA PROVINCIALE DELLE AUTONOMIE LOCALI

## PROPONE

1. Di trasmettere alla Giunta Regionale la presente proposta di riordino territoriale, così come previsto dalla LR n. 44/12 del 21/12/12 ("Individuazione del limite demografico minimo delle Unioni dei Comuni e modifica della LR 1 luglio 2008 Norme in materia di Comunità Montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali") e di tener conto dell'ipotesi di riordino così come nell'allegato 2, coincidente con la suddivisione attuata in occasione della costituzione dei sei Ambiti Territoriali Sociali, e cioè:
  - Pesaro - Colbordolo - Gabicce Mare - Gradara - Mombaroccio - Monteciccardo - Montelabbate - Sant'Angelo in Lizzola - Tavullia (ATS I);
  - Acqualagna - Apecchio - Cagli - Cantiano - Piobbico - Frontone - Serra Sant'Abbondio (ATS III);
  - Urbino - Borgo Pace - Fermignano - Mercatello sul Metauro - Montecalvo in Foglia - Peglio - Petriano - S. Angelo in Vado - Urbania (ATS IV);
  - Auditore - Belforte all'Isauro - Carpegna - Frontino - Lunano - Macerata Feltria - Mercatino Conca - Monte Cerignone - Montecopiolo - Monte Grimano Terme - Piandimeleto - Pietrarubbia - Sassocorvaro - Sassofeltrio - Tavoleto (ATS V);
  - Barchi - Fano - Fratte Rosa - Mondolfo - Mondavio - Monte Porzio - Orciano - Pergola - San Costanzo - San Giorgio - San Lorenzo in Campo (ATS VI);
  - Fossombrone - Cartoceto - Isola del Piano - Montemaggiore al Metauro - Montefelcino - Saltara - Serrungarina - Sant'Ippolito (ATS VII)

## PROPONE ALTRESÌ

2. Di prevedere, al fine di dare impulso alla condivisione di esigenze e criticità relative alle aree interne, una forma di coordinamento tra i tre ambiti montani (coincidenti con le Comunità Montane di Montefeltro, Alto e Medio Metauro, Catria e Nerone);
3. Di valutare, con esclusivo riferimento agli obiettivi previsti dalla LR n. 44/12 del 21/12/12, l'ulteriore suddivisione del bacino corrispondente all'Ambito Sociale Territoriale di Fano (che comprende anche i territori della Bassa e Alta Val Cesano e l'Unione dei Comuni "Unione Roveresca"), territorialmente ~~molto esteso e storicamente meno omogeneo rispetto agli altri individuati;~~ *→ diversificato (eccessivo numero)*
4. Di valutare attentamente alcuni casi particolari ed eccezioni emerse dal dibattito, riferite in particolar modo a:  
Montecalvo in Foglia, Auditore, Tavoleto e Petriano, Isola del Piano, Piobbico: situati al confine degli ambiti individuati o che hanno già presentato domanda formale di ammissione a Comunità Montane limitrofe; *(+ Gabicce, Fabbroscio) → comuni.*

## RICHIEDE

5. alla Regione Marche una forte politica di riassetto istituzionale prevedendo criteri che incentivino e premino l'associazione di servizi e funzioni, o di fusioni, che, al contrario, disincentivino la scelta di non associarli (agevolazioni sul Patto di stabilità interno, finanziamento prioritario dei progetti integrati, ecc.), il tutto secondo i tre livelli di associazionismo previsti dalla legge 135/12 (convenzioni, unioni dei comuni, fusioni);

6. Di adottare come indirizzo generale l'adeguamento graduale di tutte le leggi e regolamenti regionali future nel senso indicato al punto 5;
7. Di prevedere adeguate risorse economiche per favorire ed incentivare le forme di associazione dei servizi, in special modo Unioni dei Comuni finanche i processi di fusione di Comuni;
8. di agire nelle politiche di riassetto istituzionale, così come proposto, contestualmente all'evoluzione del dibattito sulla riforma delle Province;
9. Di prevedere, nell'ipotesi di una riforma dell'ente Provincia e nel rispetto della legislazione che eventualmente regolerà l'elezione dei suoi nuovi organi, l'elezione e/o il diritto di rappresentanza di ciascun ambito al suo interno.

